**N. 05517/2012REG.PROV.COLL.**

**N. 03622/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3622 del 2012, proposto dalla Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*contro*

Agroalimentare Pugliese s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Ambrosio, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*nei confronti di*

Dirigente dell'ufficio finanziario della Prefettura di Bari in qualità di Commissario ad acta;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00313/2012, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agroalimentare Pugliese s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Panizzolo e Pappalepore, quest’ ultimo per delega dell’avv. D'Ambrosio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1). Con sentenza n. 324 del 2010 il T.A.R. per la Puglia disponeva l’annullamento della determinazione della Regione Puglia n. 33 del 22 marzo 1999, con la quale era stata disposta la revoca parziale di contributo concesso alla soc. Agroalimentare Pugliese a r.l., finalizzato allo sviluppo, alla razionalizzazione ed all’ ammodernamento di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

La sentenza era confermata in appello con decisione della Sezione VI del Consiglio di Stato n. 1633 del 2011.

Con sentenza n. 313 del 2012 il T.A.R. per la Puglia accoglieva il ricorso proposto dalla soc. Agroalimentare Pugliese per l’ottemperanza al giudicato derivante dalle predette decisioni.

Il T.A.R. adito in particolare:

- condannava la Regione Puglia al pagamento delle somma di euro 600.639,37 – di cui alla deliberazione prima richiamata di revoca parziale del contributo – con maggiorazione per interessi e rivalutazione monetaria dal 24 marzo 1999 fino all’effettivo soddisfo;

- nominava commissario *ad acta* con il compito di provvedere in via sostitutiva in caso di inosservanza da parte dell’ente intimato del termine assegnato per l’adempimento;

- applicava nei confronti della Regione Puglia la sanzione prevista dall’art. 114, comma 4, lett. c), del cod. proc. amm., tenuto conto della gravità dell’inadempimento e del valore della controversia, nella misura di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza a partire dal termine di trenta giorni assegnato dalla notificazione o comunicazione della sentenza stessa.

Avverso la sentenza del T.A.R. ha proposto appello la Regione Puglia ed ha negato la sussistenza dell’obbligo di esecuzione nei termini individuati dal giudice territoriale in presenza di successiva delibera n. 9 aprile 2002, di revoca totale del contributo e richiesta di restituzione.

La Regione ha, inoltre, eccepito la compensazione del credito vantato dalla società ricorrente in relazione ad ordinanza ingiunzione n. 1423/2994 emessa nei confronti della stessa per somme dovute, avente valore di titolo esecutivo; ha contestato le statuizioni sull’ obbligo di corresponsione degli interessi (quanto alla decorrenza) e della rivalutazione monetaria, nonché di irrogazione della misura sanzionatoria prevista dal menzionato art. 114, comma 4, lett. c), del cod. proc. amm.

Si è costituita in giudizio la soc. Agroalimentare Pugliese che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello in diversi profili e la sua infondatezza nel merito.

In sede di note conclusive la Regione Puglia ha insistito nei motivi di impugnativa,

Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello – formulata dalla convenuta soc. Agroalimentare Pugliese - per avere la Regione prestato acquiescenza alla sentenza del T.A.R. oggetto di gravame.

La nota dirigenziale del 1° marzo 2012, cui è fatto richiamo agli effetti predetti, costituisce una mero atto istruttorio recante la manifestazione di un intento iniziale di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R.

Ad esso non hanno fatto seguito le determinazioni di adesione al giudicato con l’erogazione di somme satisfattive dei diritti vantati dalla società convenuta.

In determinazione contraria al richiamato atto di avvio del procedimento sono invece intervenute le note dirigenziali del 26 luglio 2011 e 5 settembre 2011, che hanno limitato l’esecuzione della sentenza al solo pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore della soc. Agroalimentare Pugliese, negando invece in via definitiva il diritto all’erogazione di ogni altra somma a titolo di contributo.

2.1). L’appello è fondato.

2.2). L’appellante Regione Puglia in primo luogo ha correttamente posto in rilievo che nella sentenza del T.A.R. n. 324 del 2010, confermata in appello, non si rinviene alcuna statuizione di condanna al pagamento di una somma di danaro in base alla quale possa identificarsi un obbligo di specifica e puntuale esecuzione.

Detta pronunzia pone, infatti, in rilievo che, nel quadro della disciplina dettata a livello comunitario per l’erogazione degli aiuti economici “*de quibus*”, come interpretata dalla Commissione C.E., non sussiste preclusione per il finanziamento dell’acquisto di fabbricati con onere a carico del fondo FEOGA, nella specie rivolto agli obiettivi di “*sviluppare, razionale ed ammodernare gli impianti di lavorazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, al fine di migliorare la qualità, conquistare spazi di mercato e adeguare gli impianti alle norme di salvaguardia e sanitarie*”.

In conseguenza il T.A.R. dichiarava l’illegittimità del provvedimento dirigenziale n. 33 del 22 marzo 1999 di revoca parziale del contributo - inizialmente assegnato alla soc. Agroalimentare Pugliese con atto n. 20 del 27 novembre 1998 per complessive £. 2.637.650.000 - nella parte relativa all’acquisto di una unità immobiliare già utilizzata come oleificio, da destinare all’attività produttiva, quantificata in £. 1.163.025.000.

Con determinazione dirigenziale n. 9 del 9 aprile 2002 – avverso la quale pende contenzioso avanti l’autorità giudiziaria ordinaria – era stata, tuttavia, dichiarata la decadenza “*in toto*” della soc. Agroalimentare Pugliese dalle sovvenzioni inizialmente concesse con la determinazione n. 20 del 1998, come modificata successivo atto del n. 33 del 1999 - cui in precedenza è stato fatto richiamo - per accertate inadempienze della soc. beneficiaria.

Dall’atto di iniziale di concessione del contributo risulta che lo stesso era congiuntamente riferito sia all’ “*acquisto di un immobile e adeguamento alle norme di salvaguardia ambientale e sanitari*”, sia di “*macchine ed attrezzature*”.

Emerge, quindi, che l’iniziale valutazione di merito dell’ Amministrazione quanto al perseguimento degli obiettivi delle sovvenzioni economiche di “*sviluppare, razionalizzare ed ammodernare gli impianti di lavorazione, commercializzazione dei prodotti agricoli*” ha assunto ad oggetto un progetto unitariamente a ciò finalizzato e nel suo complesso ritenuto idoneo allo scopo.

E’ noto infatti che i contributi in questione non costituiscono un mero sussidio o trasferimento di somme di danaro, ma si collegano ad atti di natura concessoria che devono essere sorretti dall’interesse primario cui è indirizzato il fondo che ne prevede lo stanziamento e che, con riguardo alla fattispecie di cui è controversia, “*si identifica nella “lavorazione* ( e) *commercializzazione dei prodotti agricoli*”

Venuta meno la sovvenzione per la parte relativa all’impiantistica è agevole rilevare che la sola unità immobiliare in alcun modo si configura di per sé idonea a perseguire gli scopi del progetto iniziale predisposto dalla soc. Agroalimentare Pugliese, ritenuto dalla Regione meritevole di finanziamento.

Correttamente pertanto la Regione – in corretto buon governo delle modalità e presupposti per l’erogazione dei contributi in questione - a fronte del giudicato di annullamento dell’atto di revoca del finanziamento nella parte relativa all’acquisto di una unità immobiliare ha ritenuto, allo stato, l’insussistenza delle condizioni per l’erogazione delle somme per l’acquisto della sola unità immobiliare, che all’evidenza da sola, in assenza dei macchinari ed attrezzature, non consente il perseguimento dello scopo primario dell’originario atto concessorio.

Solo in presenza di un eventuale annullamento in sede giurisdizionale della determina n. 9 del 2002 – di decadenza da ogni diritto alle sovvenzioni - potrà emergere il diritto della società Agroalimentare Pugliese alla sovvenzione anche per l’acquisto dell’unità immobiliare, che non si configura autonomo nell’economia dell’intervento, finanziato *ab* origine con riferimento ad un progetto che vedeva come componente essenziale dello stesso l’acquisto dell’impiantistica per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli.

Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado,.

Restano assorbite le eccezioni *in limine litis* formulate dalla Regione appellante.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti per i due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate per i due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)